

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MAREVIVO

AL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021 N. 77

“GOVERNANCE DEL PNRR E PRIME MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE”

(Disegno di legge C. 3146)

Introduzione

Il PNRR deve attuare, in gran parte, il New Green Deal e la Transizione Ecologica, per conseguire obiettivi di sostenibilità dei sistemi di produzione e consumo che, attualmente, non sono sostenibili.

L'integrità e il recupero del patrimonio naturale sono l'obiettivo della transizione ecologica e del green deal. La Commissione, nelle linee guida e nelle Missions, individua in biodiversità ed ecosistemi la descrizione più accurata del capitale naturale.

Il successo del Recovery Plan, quindi, si basa sulla realizzazione di imprese che devono migliorare i nostri rapporti con la natura, e la valutazione dell'efficacia delle imprese stesse si basa proprio su un migliore stato dell'ambiente.

Le Valutazioni di Impatto Ambientale non sono più “nemiche” delle imprese, sono la loro guida. L'Impatto Ambientale, infatti, deve essere positivo. Ovviamente, se l'impatto è negativo si va contro gli obiettivi del Recovery Plan, del Green Deal, della Transizione Ecologica.

Le imprese e l'innovazione tecnologica, quindi, sono un MEZZO per ottenere questi risultati. Non sono un FINE.

Il Decreto Semplificazioni deve essere uno strumento che permetta di rimuovere ogni ostacolo burocratico procedurale all'ottenimento degli obiettivi del PNRR nell'accezione con cui la Commissione lo ha concepito con le linee guida e le Missions.

Il PNRR italiano, però, ha una forte impronta tecnologica e continua a vedere le valutazioni di impatto ambientale come un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi. Il che è ragionevole, vista l'impostazione che vede nelle imprese il FINE del PNRR e non un MEZZO verso la transizione ecologica.

Il Decreto Semplificazioni è complicatissimo e in molte sue parti incomprensibile, con continui rimandi a articoli di provvedimenti precedenti, con sostituzione di parole all'interno di frasi non riportate, come nel seguente esempio:

ART. 22 (Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al comma 6, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci"

E' ovvio che gli estensori del provvedimento sono grandissimi esperti di adempimenti, ma non hanno ben chiari gli obiettivi a cui gli adempimenti sono funzionali.

Il PNRR ha valore strategico e riguarda l'impostazione generale dei sistemi di produzione e consumo del Paese. I provvedimenti non possono essere valutati singolarmente, ma devono far parte di una strategia che, per essere conseguita, li deve considerare nel loro insieme. A tal fine occorre pianificare l'insieme degli interventi

all'interno dello spazio ambientale in cui andranno inseriti. A tale scopo, per quanto riguarda l'ambiente marino, la Commissione ha emanato la direttiva sulla Pianificazione Spaziale Marittima che prevede un piano strategico di interventi che tenga conto delle caratteristiche dell'ambiente in cui saranno inseriti.

Valutare singolarmente l'Impatto Ambientale (che, in questo caso, dovrebbe essere positivo) non risponde alle finalità degli interventi. La VIA ha la finalità di impedire impatti negativi sull'ambiente ma, in questo caso, dovrebbe anche valutare gli impatti positivi. Per ottenere questo risultato (il FINE dei provvedimenti) è imperativo che gli interventi (il MEZZO con cui si intende perseguire gli obiettivi) siano valutati tenendo conto degli effetti positivi sull'ambiente stesso (la transizione ecologica).

La semplificazione normativa, quindi, deve avere il fine di rimuovere ostacoli burocratici all'ottenimento degli obiettivi che, vale la pena ripetere, sono volti all'ottenimento della sostenibilità ambientale.

Contrariamente allo spirito del provvedimento della Commissione Europea, invece, l'impressione è che la VIA sia un ostacolo all'ottenimento degli obiettivi. Il restringimento dei termini previsti per le valutazioni, il silenzio assenso, e la presunta "inerzia" delle commissioni preposte alle Valutazioni porta all'approvazione delle iniziative SENZA valutazioni del loro impatto, positivo o negativo, sulle condizioni ambientali.

Gli audit di cui parla il provvedimento sono di due tipologie: gli audit amministrativi valutano l'ottenimento degli obiettivi in termini di adempimenti formali, mentre gli audit tecnici valutano l'ottenimento degli obiettivi in termini di efficacia degli interventi stessi.

Mentre le competenze amministrative sono ben specificate, non è chiaro come siano reclutati i valutatori dell'ottenimento degli obiettivi di sostenibilità che, nello spirito del provvedimento (transizione ecologica) prevedono anche la presenza di figure competenti in campo ambientale, prima di tutto in termini di biodiversità ed ecosistemi (i cardini della transizione ecologica).

La composizione della Commissione Colao, per esempio, comprendeva esperti di economia, tecnologia, giurisprudenza, etc. ma non esprimeva alcuna competenza in campo ambientale, in termini di figure con comprovato curriculum valutato, ad esempio, dall'Agenzia per la Valutazione del sistema dell'Università e della Ricerca (ANVUR). Il rischio, quindi, è che siano chiamate ad esprimere giudizi figure non competenti nel campo della sostenibilità ambientale, per perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale. In altre parole: transizione ecologica senza ecologia.

Marevivo, come associazione ambientalista, si vale della collaborazione di figure accademiche e professionali con comprovati curricula accademici e professionali che garantiscono competenze in campo marino. Grazie all'azione congiunta dell'associazionismo e del mondo accademico, ad esempio, abbiamo rimarcato la totale assenza di provvedimenti a favore dell'integrità ambientale marina nella versione in approvazione al Senato del PNRR. Nell'ambito della discussione in Senato è stata accolta la nostra richiesta (in due audizioni alla Commissione Ambiente del Senato) di inserire provvedimenti sulla digitalizzazione delle aree protette e sulla protezione e il restauro degli habitat marini. Senza questi interventi nel PNRR non ci sarebbero stati provvedimenti a favore dell'integrità ambientale marina, a testimoniare la mancata comprensione degli obiettivi del recovery fund e della transizione ecologica, compresa la

mancata inclusione della Mission Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters della Commissione, non considerata tra le Missioni del PNRR.

Condividiamo l'obiettivo del Governo che *“vuole vincere questa sfida e consegnare alle prossime generazioni un Paese più moderno, all'interno di un'Europa più forte e solidale”*.

Ci sembra necessario parimenti sottolineare che nell'ambito delle procedure di accelerazione e semplificazione degli interventi andrebbero opportunamente individuate e finanziati gli investimenti **di potenziamento della rete di distribuzione** quale che sia la fonte di produzione di energia.

Pur avendo a suo tempo espresso perplessità sugli investimenti di produzione di energia che hanno determinato consumo di suolo riterremmo opportuno che sia valutata la possibilità di semplificare le procedure in caso di potenziamento degli impianti già esistenti che non determini alcun aumento di consumo di suolo. Riteniamo che vada prevista una norma che semplifichi in maniera sostanziale la sostituzione dei vecchi impianti fotovoltaici con impianti di nuova generazione che a parità di spazio raddoppierebbero la produzione energetica senza quindi consumare altro suolo

Di seguito, si riportano commenti puntuali sui singoli articoli o loro parti

Art. 2 Cabina di regia

Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.

La Cabina di regia è composta di elementi reclutati nei ministeri, con prevalenti competenze giuridico-amministrative, manca qualunque riferimento alla comunità scientifica che, invece, dovrebbero essere presenti, soprattutto per quel che riguarda le competenze in campo ambientale e tecnologico. Tali componenti dovrebbero essere scelti secondo criteri oggettivi, in base alle valutazioni ANVUR, nei singoli settori di competenza.

Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato..

Occorre esplicitare le competenze necessarie, ai fini della transizione ecologica e del new green deal, nei due Comitati Interministeriali. Vista la quasi assenza di riferimento all'ambiente marino nel PNRR e alla gestione di biodiversità ed ecosistemi (temi cardine del green deal e della transizione ecologica) è presumibile che tali competenze non siano

espresse. I criteri di scelta dei componenti non sono espliciti. Si dovrebbe fare riferimento alle valutazioni ANVUR, in modo da garantire le competenze tecniche degli elementi chiamati a svolgere importantissime funzioni di indirizzo.

Art. 3 Tavolo permanente

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'Università e della ricerca e della società civile. **I componenti sono individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.**

Pare di capire che il tavolo permanente sia una sorta di Comitato Tecnico Scientifico analogo a quello che ha gestito l'emergenza Covid 19. In questo caso l'azione governativa (attraverso la cabina di regia) ha agito in ottemperanza alle indicazioni del CTS, di cui fanno parte figure di comprovata competenza tecnica nel campo della virologia, dell'epidemiologia, della farmacologia e della medicina in generale. Non è chiaro il significato del "criterio di maggiore rappresentatività": non si tratta di rappresentare porzioni della società ma di rappresentare le migliori competenze tecniche che, nell'ambito delle linee guida europee, vedono l'integrità di biodiversità ed ecosistemi come trasversali (cross cutting) a TUTTI gli interventi. Sarebbe bene prevedere una rappresentanza del tavolo tecnico nella cabina di regia. In economia, il valore di qualcosa si misura con la volontà di pagare per essa da parte di chi la vuole. È evidente che a chi partecipa al tavolo permanente non è attribuito alcun valore, vista la mancanza di volontà di pagare per i servizi resi.

Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi

questa formulazione prevede che il tavolo tecnico, di fatto, non abbia voce in capitolo, se non a scopo consultivo. Vale la pena ripetere che l'efficace attuazione degli interventi prevede che questi abbiano impatti positivi in termini di sostenibilità ambientale. La Cabina di Regia, però, sembra non prevedere esperti di sostenibilità ambientale.

ART. 4 (Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia;

Suggerire azioni utili al superamento di criticità non è un compito di segreteria, ma ha più a che fare con il tavolo tecnico.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

È da rimarcare come per i servizi dei burocrati ci sia volontà di pagare, mentre tale volontà viene meno per quanto riguarda i rappresentanti del mondo della ricerca. Gli estensori dei provvedimenti sono evidentemente burocrati.

ART. 5 (Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione)

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri

Anche in questo caso ai tecnici competenti in burocrazia non si richiede lavoro gratuito, come avviene invece per i ricercatori. È evidente la scarsa considerazione per i tecnici non burocrati.

ART. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)

2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. Questi ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti. 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Anche in questo caso i servizi burocratici hanno un costo. Il monitoraggio deve essere contemporaneamente per produzione di adempimenti burocratici e per realizzazione di obiettivi in termini di iniziative che mirino alla sostenibilità ambientale, alla transizione

ecologica, al green deal. Sono necessari sia gli esperti di adempimenti sia gli esperti di obiettivi. Dato che la transizione è ecologica tali esperti devono comprendere specialisti di scienze dell'ambiente. Pare invece che il monitoraggio in questione si riferisca solo agli adempimenti burocratici, cioè agli ostacoli formali che il provvedimento di semplificazione dovrebbe rimuovere.

ART. 7 (Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)

6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto. Alla stessa Società non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia, prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Occorre specificare BENE che ci sono due tipi di audit. Gli audit finanziari si accertano della correttezza degli adempimenti burocratici, gli audit tecnici si accertano del raggiungimento degli obiettivi fattuali. Ogni azione di semplificazione deve azzerare la valutazione degli adempimenti e deve esaltare la valutazione del raggiungimento degli obiettivi. Si valutano gli adempimenti quando gli audit rilevano il non raggiungimento obiettivi. Ripetiamo ogni volta che gli obiettivi del PNRR non sono la realizzazione di opere *per se*, ma il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale attraverso la modificazione radicale dei sistemi di produzione e consumo grazie ad opere che devono portare a impatti positivi sull'ambiente e sulla salute umana.

7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR.

La Corte dei Conti è composta da giuristi ed economisti. Si prevede che vengano cooptati anche tecnici che possano valutare il raggiungimento degli obiettivi? I controlli formali sono necessari ma non sono sufficienti. La valutazione dell'efficienza e efficacia sull'impiego delle risorse finanziarie riguarda gli obiettivi di sostenibilità ambientale (new green deal, transizione ecologica, next generation EU, Missions) e non solo le modalità formali di spesa. Ancora una volta si privilegiano gli adempimenti burocratici e non vengono considerati gli obiettivi.

ART. 8 (Coordinamento della fase attuativa)

3. La medesima struttura vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.

Vanno ben distinte due fasi dell'attuazione del PNRR: una riguarda la rendicontazione e il rispetto degli ambiti formali (adempimenti); l'altra riguarda aspetti tecnici di raggiungimento degli obiettivi. Sono previste figure competenti nei due specifici campi? Le milestones e gli obiettivi (target) devono essere specificati in una GANTT chart con scansione temporale di milestones e deliverables (i target?). L'erogazione di ulteriori porzioni di finanziamento è possibile solo se le deliverables sono state consegnate e approvate da parte del comitato di gestione (equivalente degli officers dei progetti

ART. 9 (Attuazione degli interventi del PNRR)

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.

continua la meticolosa attenzione per gli adempimenti. Tenuti distinti dagli obiettivi, contro ogni logica di semplificazione e di efficienza basata sulla riduzione degli adempimenti a favore degli obiettivi.

ART. 10 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

2. L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.

Occorre specificare in cosa consistano le qualificazioni degli esperti, e chi li sceglie, in base a quale valutazione. A quanto pare sono solo esperti di capacità amministrativa. Questo lascia presagire complesse procedure amministrative: l'opposto della semplificazione. Le complessità amministrative richiedono il rafforzamento della capacità amministrativa. Ma il rafforzamento delle capacità tecniche in campo ambientale, anche in termini di VIA, non viene perseguito con altrettanta solerzia. Aumentare la compagine amministrativa lascia presagire ulteriori complessità amministrative. In un decreto di semplificazione amministrativa!!!!

ART. 13 (Superamento del dissenso)

Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. **Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.**

Questo aspetto è molto delicato. Il dissenso potrebbe riguardare il mancato rispetto dell'integrità ambientale e la distruzione del capitale naturale, anche in forza e a ragione di normative europee, come la direttiva Habitat e la MSFD. Se non si raggiunge un accordo la decisione è affidata a organismi che non prevedono competenze nel campo della sostenibilità ambientale in termini di biodiversità ed ecosistemi. Come ad esempio la Commissione Colao. Se il dissenso si basa sulla difesa di interessi di alcune categorie (ad esempio proprietari di terreni in cui si dovranno svolgere le iniziative) è auspicabile un rapido superamento. Ma se il dissenso riguarda l'integrità ambientale, è opportuno che si addivenga a risoluzioni che privilegino gli obiettivi del PNRR nella filosofia europea di green deal, transizione ecologica e sostenibilità ambientale. Chi si propone di superare dissensi che prevedano la salvaguardia dell'ambiente opera CONTRO la filosofia europea che ci ha messo a disposizione questi finanziamenti.

ART. 14 (Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare)

1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché il meccanismo di superamento del dissenso e i poteri sostitutivi, trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.

il dissenso potrebbe avere natura molto varia. Per esempio riguardare il dissenso del proprietario di un terreno con caratteristiche strategiche. Oppure la presenza di emergenze naturalistiche di importanza comunitaria. Non è chiaro come si intende superare tale dissenso.

ART. 17 (Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)

Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.

Come viene valutata l'adeguata professionalità in campo di valutazione di impatto ambientale? Si consiglia di investire ANVUR della scelta degli esperti, in base all'esito delle valutazioni delle competenze. La presenza di figure competenti in campo ambientale è presumibilmente molto limitata tra gli estensori del PNRR, vista la scarsa attenzione a biodiversità ed ecosistemi, gli elementi cardine della sostenibilità ecologica e della transizione verde. Il rischio che le "adeguate professionalità" siano scelte da persone con competenze che non prevedono la valutazione di impatto ambientale.

ART. 20 (Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)

2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni."

Rimane oscuro il significato di "inerzia"? La mancata esecuzione di procedure di VIA può dipendere dai carichi di lavoro delle commissioni preposte. I termini per la VIA sono ridotti, non sono previsti rinforzi di organici, e se le VIA non sono eseguite in fretta si può procedere con le opere. Senza alcuna garanzia che non alterino positivamente o negativamente le condizioni ambientali, CONTRO la filosofia del Recovery Fund.

2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica."

Sarebbe bene non tenere separati paesaggio e ambiente. È in corso di valutazione una proposta di modifica costituzionale che affianca l'ambiente e gli ecosistemi al paesaggio. Sarebbe auspicabile che la relazione paesaggistica fosse eseguita di concerto con esperti di ambiente e che fosse ecologico-paesaggistica.

ART. 21 (Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 23: 1) al comma 3, primo periodo le parole "**dieci giorni**" sono sostituite dalle seguenti "**quindici giorni**", al secondo periodo sono premesse le parole "Entro il medesimo termine", nonché dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "I termini di cui al presente comma sono perentori."; 2) al comma 4 le parole "Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis"; b) all'articolo 24: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti."; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione."; 3) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.", nonché al secondo periodo dopo le parole "si applica il termine di trenta giorni" sono inserite le seguenti "ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".

I termini vengono ridotti. Comprendiamo che opposizioni pregiudiziali da parte del pubblico possano diventare ostacoli quasi insormontabili e che non rappresentino pienamente gli interessi della collettività. Ma il criterio di accettazione non può essere esclusivamente temporale.

ART. 22 (Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)

L'articolo è incomprensibile a causa di innumerevoli rimandi senza che sia possibile desumerne il significato...

ART. 23 (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

- a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;

Non è chiaro chi debba svolgere lo studio preliminare ambientale. Forse il proponente stesso? Meglio specificare le modalità di realizzazione e chi sia chiamato a valutarne l'efficacia e la correttezza.

ART. 24 (Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

- b) al comma 4, le parole "concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale" sono soppresse, e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, **ove necessario**, la valutazione ambientale strategica.";

Non si comprende quando non sia necessaria la valutazione ambientale strategica....

ART. 26 (Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, terzo periodo, le parole "d'intesa con il proponente" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il proponente"; b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: " b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di **significativa competenza e professionalità** per l'esercizio delle funzioni;".

Occorre specificare chi valuta la specifica competenza e la professionalità di soggetti estranei all'amministrazione. Si richiama ancora una volta alle valutazioni ANVUR.

ART. 28 (Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12: 1) al comma 1, le parole "ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo" sono soppresse e dopo la parola "preliminare" sono inserite le seguenti: "di assoggettabilità a VAS"; 2) al comma 2, le parole "documento preliminare" sono sostituite dalle seguenti: "rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS"; 3) al comma 4, le parole "e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni" sono soppresse; b) all'articolo 13: 1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed all'autorità procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione.";

Non è detto che l'autorità competente e l'autorità procedente abbiano le competenze per individuare i soggetti competenti in materia ambientale. Ancora una volta si consiglia di rivolgersi ad ANVUR per l'individuazione delle competenze, in base a parole chiave estratte dalle linee guida del recovery fund, come biodiversità, ecosistemi, sostenibilità e altre.

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda. 2-ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente."; 2) al comma 3, le parole "e delle Agenzie interessate" sono soppresse; 3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34."

I limiti temporali dipendono dal carico di lavoro delle autorità competenti. Sarebbe auspicabile rinforzare gli organici che dovranno valutare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e le strategie di sviluppo sostenibile, così come si prevede di rinforzare gli organici amministrativi.

ART. 29 (Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR)

1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è istituita la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.

3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la **retribuzione** prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim. 4. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Non si comprende come mai non si preveda una soprintendenza unica che unisca paesaggio e patrimonio culturale con ambiente e patrimonio naturale. La direzione della soprintendenza speciale dovrebbe essere doppia, in modo da coprire completamente gli

obiettivi di sostenibilità. Se queste figure non lavorano di concerto, potrebbero sorgere conflitti nell'interpretazione dei risultati e incomprensioni reciproche, difficili da dirimere.

ART. 30 (Interventi localizzati in aree contermini)

"3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a **tutela**, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.". 2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La tutela non meglio specificata si presume sia di tipo paesaggistico, ma esiste anche la tutela ambientale (Parchi, Aree Marine Protette, rete Natura 2000 e altro). Anche in questo caso le tutele andrebbero considerate nel loro complesso.

ART. 31 (Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici)

"1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a **sistemi di monitoraggio** che consentano di verificare **l'impatto sulle colture**".

Occorre valutare la necessità e l'efficacia di questi impianti. Quanta CO2 in meno si prevede di avere per ogni pala eolica? la Puglia è stracolma di pale eoliche e di agrofotovoltaico ma non abbiamo diminuito di un grammo il carbone bruciato nella centrale di Cerano. Occorre specificare in modo dettagliato in cosa consiste il monitoraggio che verifichi l'impatto sulle colture. E questo non può essere lasciato esclusivamente a discrezione di agronomi.

ART. 36 (Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)

2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo

stato dei luoghi e siano condotti secondo i **criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.**

I criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica devono essere valutati caso per caso, anche da esperti naturalisti che valutino l'impatto degli interventi ingegneristici sui sistemi naturali. L'ingegneria naturalistica deve lavorare fianco a fianco con l'ecologia.

- c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

il miglioramento dipende dalle aspettative di chi lo opera. I cambiamenti climatici, per esempio, determinano condizioni ambientali differenti da quelle a cui sono adattate le comunità climax del passato. Il climax si forma in risposta alle condizioni climatiche prevalenti. Ma se queste cambiano, di afferma un climax differente rispetto al passato. La resistenza implica il perseverare di condizioni precedenti, la resilienza implica un ritorno alle condizioni precedenti dopo un disturbo. Ma se le condizioni precedenti non sussistono, è necessario l'adattamento alle nuove condizioni. Il concetto di "miglioramento" potrebbe portare a peggioramenti...

ART. 37 (Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)

2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.";

A causa di superlavoro i termini potrebbero non essere rispettati. come si prevede di potenziare le entità valutatrici?

3. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.";

vedi nota precedente.

"2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di **monitoraggio** con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.";

le normative europee non prevedono monitoraggi ma sistemi osservativi. I piani osservativi devono essere disegnati in modo rigoroso, secondo disegni sperimentali ben precisi, che prevedano siti di controllo multiplo. Queste prescrizioni devono essere esplicitate.

1) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "I valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i **livelli di contaminazione** al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).";

le normative europee, ad esempio la MSFD, richiedono che le contaminazioni siano valutate a seguito dei loro effetti su biodiversità, ecosistemi, salute umana. Gli impatti multipli e cumulativi possono essere dovuti ad agenti inquinanti che, singolarmente, potrebbero essere al di sotto delle soglie ma che, agendo in sinergia, possono avere effetti negativi su biodiversità, ecosistemi, salute umana. Occorre quindi misurare i livelli di contaminazione, ma non basta. Le direttive europee sono state recepite dall'Italia e devono essere messe in atto.

9) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e dall'Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.";

chi valuta l'adeguatezza degli interventi con riguardo ai rischi sanitari e ambientali? lo stesso soggetto proponente???? ce la fanno l'ISSN e il SNRPA a dare le valutazioni entro 60 giorni? con quale personale?

2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I termini sono ristretti, non ci sono oneri, non c'è personale... risultato: passa tutto.

ART. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto)

Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

se ci saranno sovraccarichi di lavoro a seguito di presentazione di numeri enormi di pratiche, come è presumibile, le proposte passeranno senza valutazione.

La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all'articolo 47, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e



Associazione Ambientalista Onlus

paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.

quali sono le garanzie di competenza da parte della conferenza di servizi?

4. In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14 quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalità di cui al comma 6.

cosa qualifica i dissensi? si tratta di norme vaghe, interpretabili in modi ambigui, in base a leggi di 30 anni fa.

la determinazione motivata del Comitato speciale individua altresì le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del **principio di leale collaborazione**,

come si mette in atto il principio di leale collaborazione? E se questo non avviene?

Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo.

quindi alla fine decide il CdM, esiste la possibilità di un CTS di supporto che esprima competenze tecniche qualificate, in grado di dirimere i dissensi e coadiuvi il CdM nelle sue decisioni?

ART. 45 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici)

- d) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi; d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;

non esiste alcun riferimento a competenze in campo ecologico. Ingegneri, architetti e geologi sono necessari ma non sono sufficienti. Ci vogliono esperti di biodiversità ed ecosistemi, i cardini della transizione ecologica.

che tipo di competenza deve essere espressa dai docenti universitari? Perché non anche esperti di enti pubblici di ricerca? meglio specificare quali competenze siano necessarie e magari colmare le lacune del punto c, dove non ci sono esperti di ambiente e di sostenibilità.

ART. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

3. Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

che significa? che si saltano le valutazioni ambientali?????

4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

che significa? che si saltano le valutazioni ambientali?????

e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

chi valuta la documentazione? se esistono delle valutazioni di impatto ambientale, chi è chiamato a valutarle? La documentazione può essere formalmente completa ma sostanzialmente incompleta. Questo articolo lascia aperta una porta enorme all'approvazione di progetti non valutati in termini di ottenimento di obiettivi di sostenibilità ambientale.

La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Le penali che superino il 20 per cento del netto contrattuale dovrebbero essere applicate a seguito di gravissime inadempienze temporali. Così non si applicano, favorendo ditte scarsamente affidabili.

ART. 62 (Modifiche alla disciplina del silenzio assenso)

All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."

se ci saranno sovraccarichi di lavoro a seguito di presentazione di numeri enormi di pratiche, come è presumibile, le proposte passeranno senza valutazione, per silenzio



Associazione Ambientalista Onlus

assenso. Questa norma è orrenda. Che provvedimenti sono previsti per i funzionari che non portino a termine le valutazioni? Che rinforzi degli organici sono previsti per evitare il ricorso al silenzio assenso?

(Annullamento d'ufficio) 1. All'articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola "diciotto" è sostituita dalla seguente: "dodici".

dodici cosa????? questi articoli sono incomprensibili a un non giurista, e non semplificano affatto la comprensione dei provvedimenti.

ART. 64 (Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca)

si presume che il comitato nazionale per la valutazione della ricerca sostituisca ANVUR, o il comitato e l'agenzia coesistono? Perché non si usa questo comitato per identificare i competenti nelle varie materie?

Nelle funzioni del comitato c'è la valutazione dei progetti di ricerca. Valutare la ricerca prevede la valutazione di attività già svolte, mentre la valutazione dei progetti prevede la valutazione di attività proposte. I criteri di valutazione della ricerca sono soggetti a continui cambiamenti e si corre il rischio di generare ulteriore confusione. Pur con i migliori intenti.